



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Delibera n. 555/2026/IV

### Bando di interpello n. 1/2026

#### **BANDO DI INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO**

Il Consiglio, nella seduta del 28.04.2026, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Giulio Corsini;

**Visto** il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.;

**Richiamato** l'art. 2, co. 1, ultimo capoverso, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, articolo 16, comma 1, lettera a), convertito con legge n. 20 aprile 2026 n. 50, in cui è previsto: *"Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente"*;

**Richiamato** l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

**Richiamato** l'art. 8, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, come modificato dall'art. 1, comma 147, della legge 30.12.2025 n. 199, in cui è previsto che *"l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso:"*

- a) *il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2027;*

- b) *il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2028*”;

**Richiamato** l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto”*;

**Richiamata** la delibera n. 554 del 28.04.2026, con cui il Consiglio ha esteso l'applicazione del requisito di legittimazione concorsuale di cui all'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii, a tutte le procedure concorsuali (verticali) e di interpello (orizzontali) interne, finalizzate rispettivamente alla assegnazione del medesimo incarico in altra sede o di diverso incarico, di cui al successivo comma 4-bis, a decorrere dai trasferimenti conseguenti ai bandi e agli interPELLI deliberati in pari data o data successiva alla pubblicazione della delibera stessa;

**Richiamato** l'art. 1, co. 7, legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, co. 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1 della medesima legge”*;

**Richiamato** l'art. 11, co. 4-bis, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto: *“l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente di sezione e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore”*;

**Richiamato** l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

**Vista** la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) *Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) *Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”*;

**Ritenuto** che il rapporto annuo fra il numero dei provvedimenti depositati oltre trenta giorni dalla data della deliberazione ed il numero totale dei provvedimenti depositati, debba essere computato con riferimento all'anno antecedente alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, e in tutte le Corti di Giustizia Tributaria ove il candidato ha esercitato le proprie funzioni, precisando che *con il termine "provvedimento"* debba intendersi la sentenza e *con il termine "deposito"* debba intendersi la data di trasmissione della minuta della sentenza;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

**Visto** il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

**Visto** l'art. 1, co. 353 della legge 24.12.2007, n. 244;

**Visto** il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali;

**Vista** la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l'individuazione dell'anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

**Ritenuto** possibile lo scorrimento delle graduatorie sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di interpello o concorso interno, come previsto dalla Risoluzione n. 10 del 21.10.2014;

**Ritenuto** altresì che lo scorrimento delle graduatorie sia effettuato nel rispetto dell'ordine, tenuto conto delle preferenze espresse, e dei posti assegnati secondo le disponibilità al momento in cui le graduatorie sono divenute valide ed efficaci per cui non è possibile disporre consequenziali cambi di posto ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia o altro impedimento alla nomina fino al definitivo "assestamento", in un tempo indeterminato, delle graduatorie (cfr: Sentenza TAR Lazio n. 04258 del 29 gennaio 2020);

**Ritenuta** preclusa la partecipazione al bando dei giudici e magistrati tributari sospesi dall'incarico per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo n. 545/1992 e ss.mm.ii., giusta Risoluzione n. 11 del 30.11.2010, ivi inclusi i titolari della carica di Sindaco del Comune, come riconosciuto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 05065 del 28.05.2024;

**Vista** la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di

Giudice, Vicepresidente di Sezione, Presidente di Sezione e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

**Richiamato** il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo schema di domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (*Allegato n. 1*) per la partecipazione all'interpello;

**Vista** la Delibera n. 1135 del 7 ottobre 2025, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato i criteri di individuazione del carico esigibile massimo richiedibile ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, il carico esigibile massimo assegnabile ai giudici e ai magistrati tributari per l'anno 2026;

**Preso atto** delle vacanze nell'organico delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, come risultanti dalla nota della Commissione I Status del 14.03.2026 acquisita al protocollo con n. 3047 del 16/03/2026;

**Ritenuto** di procedere alla copertura dei posti di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo attualmente vacanti e che risulteranno vacanti entro i successivi 180 giorni;

**Richiamato** l'art. 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., sull'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza nella giurisdizione tributaria;

**Richiamata** la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii.;

**Valutata** la necessità di procedere alla indizione del bando di interpello per trasferimento di sede dei Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, per la copertura di n. 18 posti vacanti come di seguito elencati:

**Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:**

CGT I ASCOLI PICENO	CGT I BARI	CGT I CALTANISSETTA	CGT I CAMPOBASSO	CGT I CROTONE
CGT I ENNA	CGT I LATINA	CGT I LUCCA	CGT I NOVARA	CGT I PAVIA
CGT I PESCARA	CGT I POTENZA	CGT I SAVONA	CGT I TARANTO	CGT I TRAPANI
CGT I UDINE	CGT I VERONA	CGT I VITERBO		

## DELIBERA

### BANDO DI INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

#### Art. 1

#### POSTI A CONCORSO

- a) Con il presente bando è indetto un interpello **per l'assegnazione di medesimo incarico in diversa sede**, per la copertura dei posti vacanti di Presidente nelle seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

CGT I ASCOLI PICENO	CGT I BARI	CGT I CALTANISSETTA	CGT I CAMPOBASSO	CGT I CROTONE
CGT I ENNA	CGT I LATINA	CGT I LUCCA	CGT I NOVARA	CGT I PAVIA
CGT I PESCARA	CGT I POTENZA	CGT I SAVONA	CGT I TARANTO	CGT I TRAPANI
CGT I UDINE	CGT I VERONA	CGT I VITERBO		

- b) L'interpello è riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, titolari di incarico di Presidente, attribuito con formale provvedimento di nomina – D.P.R./D.M.;
- c) È approvato lo schema di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (Allegato n. 1) per la partecipazione all'interpello di cui alla lettera a), comprensivo della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie – Corti di Giustizia Tributaria – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.. La domanda di partecipazione equivale a dichiarazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di Presidente presso le sedi scelte;
- d) Il punteggio per il servizio prestato nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, è attribuito sulla base della Tabella "F" di cui al decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;
- e) Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria avrà cura di portare a conoscenza di tutti i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria in servizio, il presente bando con la precisazione che i termini e le condizioni di partecipazione sono rinvenibili anche nel sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)" nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e "CONCORSI".

La domanda, comprensiva delle dichiarazioni di cui alla lettera c), inviata secondo le modalità disciplinate all'art. 4 del presente bando, si intende sottoscritta.

## Art. 2

### REQUISITI DI AMMISSIONE E DI NOMINA

Possono concorrere per l'incarico di **Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nelle sedi indicate all'articolo 1, lettera a) del presente bando** i componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, titolari di incarico di Presidente, attribuito con formale provvedimento di nomina – D.P.R./D.M..

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, articolo 16, comma 1, lettera a), convertito con legge n. 20 aprile 2026 n. 50 : *“Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente”*.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e ss.mm.ii., i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

## Art. 3

### ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE, DI NOMINA E CAUSE DI ESCLUSIONE

I requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del bando, debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, e secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

**Saranno esclusi** dalla partecipazione al concorso:

- I candidati la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando;
- I candidati che non hanno maturato almeno due anni di servizio, decorrenti dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e ss.mm.ii.;
- I candidati che propongono domanda e dichiarano disponibilità a ricoprire il medesimo incarico di cui sono già titolari, presso la medesima sede;
- I candidati sospesi dal servizio;
- I candidati che sono stati revocati o destituiti dall'incarico.

I requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per tutta la durata della procedura concorsuale, dalla presentazione della domanda al perfezionamento della nomina con Decreto Ministeriale, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., come modificato dal decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19, articolo 16, comma 1, lettera a), convertito con legge n. 20 aprile 2026 n. 50: *"Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente"*.

#### Art. 4

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) La domanda di partecipazione all'interpello, con cui il candidato dichiara la propria disponibilità a ricoprire il medesimo incarico presso le sedi scelte, deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere **dalle ore 8:00 dell'11 maggio 2026 e fino alle ore 12:00 del 10 giugno 2026** utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)", seguendo le **istruzioni** dettagliate che saranno ivi rese disponibili mediante pubblicazione entro i termini di apertura della procedura telematica per la partecipazione.

L'accesso all'applicazione informatica sarà effettuato esclusivamente tramite uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta di identità elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il candidato potrà concorrere al massimo per n. 5 sedi fra tutte quelle previste nel presente bando, indicandone l'ordine di preferenza.

**b) Il candidato deve compilare la domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione di cui all'art. 1, lett. c), comprensiva della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni tributarie – Corti di Giustizia Tributaria – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 e ss.mm.ii.**

La **domanda di partecipazione (Allegato n. 1)** deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, e **deve includere obbligatoriamente:**

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- E-mail istituzionale e PEC.

- Recapito telefonico.
- Dichiarazione di essere in servizio, titolare di incarico Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, oppure Consigliere del CPGT (esonerato dallo svolgimento delle funzioni di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di cui è titolare di incarico per la durata del mandato).
- Data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto con incarichi diversi. **La data iniziale è riferita alla data D.P.R. / Decreto Ministeriale di nomina, ovvero dalla data di decorrenza degli effetti giuridici del medesimo decreto, se differente. La data finale per l'incarico attualmente ricoperto coincide con la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.**  
**Sono indicati esclusivamente i periodi di servizio attinenti alle funzioni svolte in quanto titolare di incarico attribuito con decreto del Presidente della Repubblica o Ministeriale.**
- Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.

E' facoltà del candidato di indicare un ulteriore indirizzo di posta elettronica ordinaria diverso dalla posta elettronica istituzionale ( e mail secondaria).

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che attribuirà alla stessa un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Una volta inviata la domanda non è possibile correggerla o modificarla ma, entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, è possibile inviarne una nuova. La nuova domanda annulla e sostituisce la precedente. Sarà ritenuto valido sempre e soltanto l'ultimo invio.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico di domanda.

**Art. 5**

**ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

**TABELLA "F" decreto legislativo n. 545/1992 e ss.mm.ii.  
(Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie  
per anno o frazione di anno superiore a sei mesi)**

<b>CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b>	<b>FUNZIONI SVOLTE</b>	<b>Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi</b>
<b>Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e di primo grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)</b>	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
<b>Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e di secondo grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) nonché Commissione Tributaria Centrale</b>	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
<b>Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)</b>	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
<b>Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)</b>	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

È equiparata al servizio di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si precisa che il periodo di 6 (sei) mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio, essendo valutabile solo il servizio quale titolare dell'incarico, e non quello prestato come supplente/reggente o applicato.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25.

I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto (la data finale non potrà essere successiva alla data di nomina nel successivo incarico al fine di non incorrere in sovrapposizione e duplicazioni dei periodi di servizio). Laddove siano riscontrate differenze, non debitamente giustificate e documentate, fra le date indicate dal candidato e le date risultanti dai sistemi informativi del Consiglio di Presidenza, prevarranno queste ultime. Per il servizio in corso la data finale coinciderà con quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione, ogni candidato potrà consultare il proprio punteggio ed il punteggio attribuito alle altre domande presentate per il medesimo posto per cui egli concorre, sulla base dei criteri sopra indicati, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

Le domande dei candidati saranno contraddistinte dal codice ID identificativo della domanda.

## ART. 6

### COMMISSIONE CONCORSI

I concorsi/interpelli interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istruiti nell'ambito delle competenze regolamentari della Commissione IV Concorsi, la quale ha altresì il compito di predisporre le proposte di delibera di graduatoria e le proposte di delibera di nomina da sottoporre all'adunanza plenaria.

La Commissione, ove reputato necessario, potrà lavorare anche in modalità *tele – video conferenza* (con l'utilizzo dei sistemi tecnico-informatici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), ai fini di una maggiore efficienza e celerità dell'iter concorsuale.

## Art. 7

### FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, DEGLI ELENCHI E ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

La Commissione procederà allo scrutinio delle domande e, all'esito dell'istruttoria, alle eventuali esclusioni e, per ogni sede concorsuale, alla formazione degli elenchi dei candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti, con specifica indicazione degli assegnatari dei posti a concorso.

Gli elenchi dei candidati idonei costituiscono **graduatorie** e sono formati in ordine di punteggio decrescente, ed in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica, salvo giudizio di demerito.

I candidati nei cui confronti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito sono indicati negli elenchi in coda all'ultimo candidato collocato nelle graduatorie senza giudizio di demerito, secondo l'ordine di punteggio decrescente ed in caso di parità di punteggio in ordine di maggiore anzianità anagrafica.

Al riguardo si richiama l'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;*
- b) Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”;*

Il rapporto annuo fra il numero dei provvedimenti depositati oltre trenta giorni dalla data della deliberazione ed il numero totale dei provvedimenti depositati dal candidato, in tutte le Corti di Giustizia Tributaria ove ha esercitato le proprie funzioni, è computato con riferimento all'anno antecedente alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al concorso.

*Con il termine “provvedimento” si intende la sentenza e con il termine “deposito” si intende la data di trasmissione della minuta della sentenza.*

Gli elenchi provvisori, approvati dal Consiglio in seduta plenaria, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione “PUBBLICITÀ LEGALE” e nella sezione “CONCORSI”.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, i quali potranno presentare le proprie osservazioni entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine il Consiglio procederà alla approvazione delle graduatorie in via definitiva.

Il Consiglio di Presidenza provvede alla definitiva assegnazione degli incarichi presso le sedi concorsuali e alla corrispondente nomina degli aspiranti, secondo l'ordine di graduatoria degli elenchi approvati in via definitiva, e tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione.

Gli elenchi formati secondo l'ordine di graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, le esclusioni, le assegnazioni degli incarichi e le corrispondenti nomine, approvati dall'adunanza plenaria, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria [“www.giustizia-tributaria.it”](http://www.giustizia-tributaria.it), sezione “CONCORSI” e sezione “PUBBLICITÀ LEGALE”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

## **ART. 8**

### **REVOCA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il candidato può revocare la domanda di partecipazione relativamente ad una o più sedi opzionate sino alla data di approvazione definitiva degli elenchi. Resta invariato l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di partecipazione.

La dichiarazione di revoca della domanda dovrà essere resa in forma scritta, debitamente firmata, ed inviata, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it](mailto:ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it) .

## **ART. 9 AVVERTENZE**

Successivamente alla approvazione definitiva delle graduatorie da parte del Consiglio è ammessa la rinuncia all'incarico assegnato solo per giustificato e comprovato motivo, entro e non oltre la notifica del decreto ministeriale di nomina. La suddetta rinuncia comporta la decadenza dalla intera procedura concorsuale.

Dalla notifica del decreto ministeriale di nomina, la rinuncia all'incarico non è più ammissibile e si applica la disciplina di cui all'articolo 12, co. 1, lettera d), del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii. .

Lo scorrimento delle graduatorie è possibile sino al Decreto Ministeriale di nomina e comunque non oltre 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse, ovvero dalla pubblicazione in data antecedente di un successivo bando di interpello o concorso interno, come previsto dalla Risoluzione n. 10 del 21.10.2014;

Lo scorrimento delle graduatorie è effettuato nel rispetto dell'ordine, tenuto conto delle preferenze espresse, e dei posti assegnati secondo le disponibilità al momento in cui le graduatorie sono divenute valide ed efficaci, per cui non è possibile disporre consequenziali cambi di posto ad libitum, al verificarsi di ogni singola rinuncia o altro impedimento alla nomina fino al definitivo "assestamento", in un tempo indeterminato, delle graduatorie (cfr: Sentenza TAR Lazio n. 04258 del 29 gennaio 2020).

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi - [ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it](mailto:ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it) .

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

## **ART. 10 PUBBLICITÀ LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI**

Il presente bando, gli elenchi e le graduatorie, provvisori e definitivi, le esclusioni, le assegnazioni degli incarichi e corrispondenti nomine, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, "[www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)", nella sezione "PUBBLICITÀ

LEGALE” e nella sezione “CONCORSI”, ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali osservazioni ed impugnative, ai sensi dell’art. 32 della legge 18.6.2009, n. 69.

L’accesso agli atti potrà avvenire in conformità alla vigente normativa e secondo le modalità previste dal Regolamento approvato con delibera consiliare n. 1304/2018 e ss.mm.ii., e pubblicato nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza, nella Sezione “REGOLAMENTI”. Gli appositi moduli sono pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

## ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT)**, con sede legale in **Via Solferino, 5 - 00185 Roma**.

Per qualsiasi richiesta o informazione relativa al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare tramite Raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato o Posta Elettronica Certificata (PEC): [ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it).

### 2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato dal CPGT è la **Dott.ssa Manuela Bianchi**, contattabile ai seguenti recapiti:

- Telefono: **340/5954349**
- PEC: **manuela-bianchi@pec.it**

Il DPO svolge un ruolo di supervisione e consulenza, garantendo il rispetto delle normative vigenti.

### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza (art. 5 del GDPR) e ha le seguenti finalità:

Finalità del Trattamento	Base Giuridica (Art. 6, par. 1, GDPR)
<p><b>Gestione della Procedura Concorsuale:</b> Raccolta delle domande, verifica dei requisiti, calcolo dei punteggi, elaborazione delle graduatorie provvisorie e definitive.</p>	<p>Art. 6, par. 1, lett. e) (Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) e Art. 6, par. 1, lett. c) (Adempimento di obblighi normativi e regolamentari).</p>

<p><b>Adempimento degli Obblighi di Trasparenza e Tutela Anticipata:</b> Pubblicazione/consultazione dei risultati e delle graduatorie per garantire la massima pubblicità, il controllo reciproco tra candidati e il diritto di autotutela degli interessati.</p>	<p>Art. 6, par. 1, lett. c) (Adempimento di obblighi normativi, in particolare D.Lgs. 33/2013) e Art. 6, par. 1, lett. e) (Interesse pubblico strettamente connesso ai principi di imparzialità).</p>
<p><b>Archiviazione, Documentazione e Conservazione</b> degli atti amministrativi, sicurezza informatica e tutela dei diritti.</p>	<p>Art. 6, par. 1, lett. c) (Adempimento di obblighi normativi e regolamentari).</p>

#### 4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il Titolare può trattare le seguenti categorie di dati personali:

- **Dati anagrafici e di contatto:** Nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, codice fiscale.
- **Dati relativi alla posizione giuridico-amministrativa** e, in specifico, dati relativi ai titoli di studio e professionali.
- **Dati di partecipazione concorsuale:** Dati contenuti nella domanda, punteggi provvisori, punteggi finali, posizione in graduatoria.
- **Dati giudiziari** nei limiti consentiti dalla normativa vigente per la verifica dei requisiti di ammissione (art. 10 del GDPR).

#### 5. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il CPGT si avvale di una piattaforma informatica esterna per la gestione delle procedure concorsuali. A tal fine, è stata nominata **Responsabile Esterno del Trattamento** ai sensi dell'Art. 28 del GDPR la società:

- **Bedig Srls**
- **Via Tancredi, Roma, Italia**

Tale società tratta i dati per conto del Titolare e in conformità alle istruzioni fornite.

#### 6. DESTINATARI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- **Autorità giudiziarie o amministrative** nei casi previsti dalla legge.
- **Altri enti pubblici** per l'adempimento di obblighi normativi.
- **Fornitori di servizi informatici** per la gestione e la sicurezza dei sistemi digitali (incluso il Responsabile Esterno Bedig Srls).

### Ambito di Consultazione e Diffusione (Trasparenza):

- **Pubblicazione della Graduatoria Definitiva:** I dati identificativi (nome e cognome) e i punteggi finali dei candidati **idonei** saranno **diffusi** al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CPGT, come previsto dalla normativa sui concorsi pubblici.
- **Visualizzazione in Piattaforma (Fase Provvisoria):** L'accesso all'area riservata (tramite autenticazione forte SPID/CIE/CNS) consente a ciascun candidato di visualizzare il proprio punteggio provvisorio e quello di tutti gli altri concorrenti per i medesimi posti. In questa fase preliminare, e al fine di garantire l'efficienza amministrativa e la tutela anticipata, i dati resi visibili agli altri candidati sono: **Nome, Cognome e Punteggio Provvisorio**. La consultazione è strettamente limitata ai soli concorrenti.

I dati non sono oggetto di diffusione ulteriore e non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).

### 7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti elettronici e manuali, adottando misure di sicurezza adeguate (art. 32 del GDPR) per prevenire accessi non autorizzati. I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto degli obblighi normativi di conservazione (art. 5, par. 1, lett. e GDPR).

### 8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, tra cui il diritto di:

- **Accedere** ai propri dati personali (art. 15 GDPR);
- Richiedere la **rettifica** di dati inesatti o incompleti (art. 16 GDPR);
- Richiedere la **limitazione** del trattamento (art. 18 GDPR).

Si precisa che, essendo il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di obblighi legali (tra cui l'archiviazione e la difesa in giudizio), i seguenti diritti **non si applicano** o sono **fortemente limitati** ai sensi dell'Art. 17, par. 3 e Art. 21, par. 6 del GDPR:

- **Diritto alla cancellazione** (Art. 17 GDPR);
- **Diritto di opposizione al trattamento** (Art. 21 GDPR);
- **Diritto alla portabilità dei dati** (Art. 20 GDPR).

Le richieste relative all'esercizio dei diritti possono essere inviate al Titolare o al DPO tramite i recapiti sopra indicati.

### 9. DIRITTO DI RECLAMO

L'interessato ha il diritto di proporre **reclamo** all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), in caso ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia in violazione del GDPR.

LA PRESIDENTE  
Firmatario1

Domanda **BANDO INTERPELLO n. 1/2026** per la copertura dei posti vacanti di:

**PRESIDENTE CGT I GRADO**

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

a)

<b>Cognome</b> (campo obbligatorio)	<b>Nome</b> (campo obbligatorio)	
<b>Codice fiscale</b> (campo obbligatorio)	<b>Nato il</b> (campo obbligatorio)	
<b>a</b> (campo obbligatorio)	<b>Prov.</b> (campo obbligatorio)	
<b>Residente in via/piazza</b> (campo obbligatorio)	<b>n. civico</b> (campo obbligatorio)	
<b>Comune</b> (campo obbligatorio)	<b>Prov.</b> (campo obbligatorio)	<b>C.A.P.</b> (campo obbligatorio)
<b>Domiciliato in via/piazza</b> (compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)	<b>n. civico</b> (campo obbligatorio)	
<b>Comune</b> (campo obbligatorio)	<b>Prov.</b> (campo obbligatorio)	<b>C.A.P.</b> (campo obbligatorio)
<b>Tel./Cell.</b> (campo obbligatorio)	<b>Pec</b> (campo obbligatorio)	<b>E-mail istituzionale</b> (campo obbligatorio)
<b>E mail secondaria</b> (campo facoltativo)		
<b>Incarico attuale:</b>		
<input type="checkbox"/> <b>Presidente CGT I GRADO IN SERVIZIO</b>		
<b>SEDE DI:</b> (menù a tendina con elenco CGT I GRADO) (campo obbligatorio)		

## DICHIARA

b) <sup>1</sup>

b.1) di essere

- Magistrato Tributario**

## CHIEDE

**di partecipare al Bando n. 1/2026  
INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE  
AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE CGT I GRADO**

**E DICHIARA LA DISPONIBILITA' A RICOPRIRE L'INCARICO  
PRESSO LE SEGUENTI CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO:**

- (menù a tendina con le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado a concorso per l'incarico)

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

Dal menu a tendina il candidato deve obbligatoriamente opzionare almeno n. 1 sede fino ad un massimo di n. 5 sedi, secondo l'ordine di preferenza.  
Ogni candidato potrà scegliere solo fra le sedi disponibili per l'incarico attualmente ricoperto

## E A TAL FINE DICHIARA ALTRESI'

<sup>1</sup> ***L'opzione magistrato tributario è automaticamente selezionata quando il candidato risulta essere stato nominato Magistrato Tributario con specifico Decreto Ministeriale.***

I magistrati tributari sono i nuovi magistrati professionali, introdotti dalla Riforma della Giustizia Tributaria (Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.).

Art. 1-bis del D.Lgs. n. 545/1992 e ss.mm.ii

“La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4 – quater.”

Sono altresì magistrati tributari, i magistrati transitati nella giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 1, commi da 4 a 9, della Legge n. 130/2022 e ss.mm.ii.

c) di aver svolto il seguente servizio nelle Commissioni Tributarie/Corti di Giustizia Tributaria/Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria:

Funzioni svolte	Commissione di organica appartenenza	Sede	dal gg/mm/aa	al gg/mm/aa
Giudice <input type="checkbox"/> Vicepresidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di Commissione <input type="checkbox"/> Componente CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. /CGT II <input type="checkbox"/> C.T.P./CGT I <input type="checkbox"/> C.T.C. <input type="checkbox"/> C.T.1 gr <input type="checkbox"/> C.T.2 gr. <input type="checkbox"/> CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria)	di (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
Giudice <input type="checkbox"/> Vicepresidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di sezione <input type="checkbox"/> Presidente di Commissione <input type="checkbox"/> Componente CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria) unica scelta	C.T.R. /CGT II <input type="checkbox"/> C.T.P./CGT I <input type="checkbox"/> C.T.C. <input type="checkbox"/> C.T.1 gr <input type="checkbox"/> C.T.2 gr. <input type="checkbox"/> CPGT <input type="checkbox"/> (alternativa obbligatoria)	di (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)	--/--/-- (campo obbligatorio)
.....				

- d) di essere in possesso dell'attestato di bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca disciplinato dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752 e s.m.i. (Obbligatorio solo per coloro che intendono partecipare per la sede di Bolzano).
- e) con riferimento agli incarichi presso le sedi di cui, con la presente domanda, ha dichiarato la disponibilità ad assumere la titolarità, quanto segue:

**e.1) DICHIARAZIONE PER I COMPONENTI CGT**

di essere in possesso del seguente titolo di studio (campo obbligatorio):

---

**STATUS LAVORATIVO (campo obbligatorio)**

Di svolgere la/le seguente/i attività lavorativa/e:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

Note:

---

Di essere:

**1.  titolare di Studio professionale individuale**

**2.  socio o associato di:**

- Associazioni professionali società di servizi che esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;
- Associazioni professionali o studi professionali nei quali uno o più soci esercitano attività di consulenza, assistenza, rappresentanza nella materia fiscale;
- Società che predispongono dichiarazioni fiscali e/o detengono scritture contabili per conto di terzi;

Sede dello Studio (in caso di più sedi indicarle):

in \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n°. \_\_\_\_\_

specificare attività: \_\_\_\_\_

**3.  Pensionato**

**REQUISITI GENERALI (campo obbligatorio) \***

di essere allo stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza (art.7, D.Lgs 545/92)

di non avere conoscenza alla data odierna di procedimenti penali per cui sia stato emesso provvedimento cautelare personale o reale nei propri confronti o essere comunque stato sottoposto a perquisizione in procedimenti penali in fase di indagine, o comunque aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis c.p.p.

**Ovvero (specificare lo stato del procedimento, l'autorità giudiziaria competente):**

---

---

---

---

di non avere procedimenti penali per cui si sia assunta la qualità di imputato.

**Ovvero di essere imputato nel procedimento penale...**

---

---

---

---

di non avere condanne in procedimenti penali.

**Ovvero (specificare le eventuali condanne ricevute)**

---

---

---

---

***\* Le eventuali variazioni a quanto dichiarato, debbono essere comunicate nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento che determina il cambiamento dello status del dichiarante.***

**ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (campo obbligatorio)**

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 545/92 e successive modificazioni ed integrazioni

**ed in particolare**

di non esercitare, in qualsiasi forma, attività di consulenza tributaria, di assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con

Enti locali forniti del poter impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.

- di non essere socio, associato di società o di associazioni professionali che esercitano attività di consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con Enti locali forniti del potere impositivo o comunque nelle controversie di carattere fiscale.
- di non avere coniuge, convivente, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che versano nella situazione di cui all'art.8, comma 1-bis D.Lgs 545/92.
- di non versare nelle residue fattispecie delle lett. a), b), c), d), e), h), g) l) ed m-bis), comma 1, art. 8 del D.L.gs 545/92.

**INFORMATIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE, PARENTI O AFFINI ART. 8, COMMA 1-bis, D.LGS. N. 545/92.<sup>2</sup>**

***(Da compilare solo se il coniuge, parenti o affini svolgano attività idonea a comportare incompatibilità)***

**Il/la sottoscritto/a ha:**

- coniuge     convivente     parente fino al 2°     affine in 1° grado

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

iscritto/a all'albo professionale degli \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

1.  titolare dello studio professionale sito in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

2.  socio/associato di associazione professionale/società di professionisti \_\_\_\_\_

Situato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

e che, anche in forma non individuale ed anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,

- esercita la consulenza tributaria

detiene<sup>3</sup> scritture contabili per conto di terzi;

redige bilanci per conto di terzi

**Specificare il luogo di svolgimento delle predette attività:**

nella/e Regione/i \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Provincia/e \_\_\_\_\_

---

<sup>3</sup> N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, allegare un modello per ciascuno

<sup>4</sup> Si rappresenta che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili del fallimento da parte del curatore non realizza ipotesi di incompatibilità

## **e.2) DICHIARAZIONE PER I COMPONENTI CGT MAGISTRATI TRIBUTARI**

### **REQUISITI GENERALI (campo obbligatorio) \***

di essere allo stato in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza (art.7, D.Lgs 545/92)

di non avere conoscenza alla data odierna di procedimenti penali per cui sia stato emesso provvedimento cautelare personale o reale nei propri confronti o essere comunque stato sottoposto a perquisizione in procedimenti penali in fase di indagine, o comunque aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 *bis* c.p.p.

**Ovvero (specificare lo stato del procedimento, l'autorità giudiziaria competente):**

---

---

---

di non avere procedimenti penali per cui si sia assunta la qualità di imputato.

**Ovvero di essere imputato nel procedimento penale (specificare il numero di procedimento, l'autorità giudiziaria e lo stato del procedimento)**

---

---

---

di non avere condanne in procedimenti penali.

**Ovvero (specificare le eventuali condanne ricevute)**

---

---

---

**\* Le eventuali variazioni a quanto dichiarato, debbono essere comunicate nel termine di 60 giorni dal verificarsi dell'evento che determina il cambiamento dello status del dichiarante.**

### **ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' (campo obbligatorio)**

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 545/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di non trovarsi in nessuna delle situazioni di

incompatibilità di cui al Titolo I, Capo II, dell'Ordinamento Giudiziario, R.D. 30 gennaio 1941, n.12, nonché in nessuna delle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 1 e ss.

**ed in particolare**

di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità di cui all'art. 16 del R.D. 12/1941, oppure:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di non avere rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense nei termini indicati dall'art. 18, oppure di avere i seguenti rapporti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di non avere rapporti di parentela o affinità con magistrati nella stessa sede nei termini di cui all'art. 19, oppure di avere i seguenti rapporti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

di non avere coniuge, convivente, parenti fino al 2° grado o affini fino al 1° grado che svolgono attività che rientrano nelle fattispecie di cui all'art.8, comma 1-*bis* D.Lgs 545/92 (e cioè, non esaustivamente, di coloro che iscritti in albi professionali esercitano, anche in forma non individuale, anche se in modo saltuario od accessorio ad altra prestazione, attività di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili ovvero redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori).

di non versare nelle residue fattispecie delle lett. a), b), c), d), e), h), g) l) ed m-*bis*), del comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs 545/92.

**INFORMATIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL CONIUGE, PARENTI O AFFINI ART. 8, COMMA 1-*bis*, D.LGS. N. 545/92.<sup>4</sup>**

***(da compilare solo se il coniuge, parenti o affini svolgano attività potenzialmente idonea a comportare incompatibilità)***

**Il/la sottoscritto/a ha:**

coniuge     convivente     parente fino al 2°     affine in 1° grado

\_\_\_\_\_

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

iscritto/a all'albo professionale degli \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

1.  titolare dello studio professionale sito in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

2.  socio/associato di associazione professionale/società di professionisti \_\_\_\_\_

-----  
situato in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

e che, anche in forma non individuale ed anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,

esercita la consulenza tributaria

detiene<sup>5</sup> scritture contabili per conto di terzi;

redige bilanci per conto di terzi

svolge attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario

**Specificare il luogo di svolgimento delle predette attività:**

nella/e Regione/i \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Provincia/e \_\_\_\_\_

**f) Dichiaro, inoltre, di avere compreso l'informativa sul trattamento dei dati di cui all'articolo 11 del bando di concorso e di essere consapevole che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 02.06.1998 n. 231 e s.m.i., e dall'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.**

- Allega copia di documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità con file in formato PDF.**
- Allega la ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese, ovvero finalizzata a chiarimenti e precisazioni in merito ad esse con files in formato PDF.**

<sup>5</sup>N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, allegare un modello per ciascuno

<sup>6</sup> Si rappresenta che la tenuta e la conservazione delle scritture contabili del fallimento da parte del curatore non realizza ipotesi di incompatibilità